

CAMERA DEI DEPUTATI N. 802

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **GIANFRANCO CONTE**

Istituzione dell’Accademia del doppiaggio

Presentata il 18 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rapido trasformarsi dei canali di informazione e di comunicazione ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell’uomo. In quest’ottica hanno avuto grande diffusione il cinema e la televisione. Riguardo allo specifico settore cinematografico e televisivo, nel processo di trasformazione che rende l’opera originale fruibile da un pubblico di cultura e di lingua diverse, figura fondamentale è quella del doppiatore. Questa figura così importante per la diffusione della cultura va tutelata così come va intrapreso un processo normativo per il miglioramento dell’attuale livello di doppiaggio italiano e per avviare alla carriera artistica quanti vi sono naturalmente predisposti.

La presente proposta di legge, per venire incontro alla professionalizzazione dei doppiatori, istituisce l’Accademia del doppiaggio, dotata di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e conta-

bile. L’Accademia dovrà rappresentare una struttura agile idonea a creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio dei più validi doppiatori italiani e di quanti hanno una lunga esperienza in questo settore, promuoverà il costante miglioramento del doppiaggio italiano e avvierà alla carriera artistica nuovi talenti. L’Accademia dovrà essere il naturale completamento delle altre strutture attualmente preposte alla valorizzazione della cultura cinematografica e televisiva. Attraverso l’istituzione dell’Accademia si risponde alle aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare in questo settore e si incide profondamente sulla difesa della nostra lingua e della nostra cultura. L’Accademia, che opera sotto i poteri di indirizzo, di programmazione e di coordinamento del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dei beni e delle attività culturali, ha il compito di formare professionalmente i doppiatori.

L'Accademia ha inoltre lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante pubblicazioni e banche dati pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiane.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Accademia provvede alla organizzazione e al funzionamento di centri sperimentali di doppiaggio.

La durata dei corsi di doppiaggio è stabilita in tre anni. Ai corsi di formazione si accede con il possesso del diploma di scuola di secondo ciclo. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, provvede con appositi regolamenti a disciplinare i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti, le procedure per il reclutamento dei docenti, i criteri generali

per l'adozione degli statuti di autonomia, i criteri generali per l'attivazione dei corsi, le norme di accesso all'Accademia, i requisiti di idoneità delle sedi.

L'Accademia promuove altresì l'istituzione di corsi per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti al doppiaggio. L'Accademia, inoltre, prevede corsi per la formazione di doppiatori di età compresa tra otto e quattordici anni, tenuto conto della vitale importanza di tali figure per il settore del doppiaggio.

Per quanto riguarda gli organi dell'Accademia essi sono costituiti da: il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.

Le regole tradizionali che disciplinano il mondo del doppiaggio sono ormai superate e insufficienti, pertanto è di primaria importanza istituire l'Accademia del doppiaggio in modo da favorire coloro che aspirano ad esercitare tale professione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio, di seguito denominata « Accademia ». L'Accademia è dotata di personalità giuridica, di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa e contabile.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell'università e della ricerca esercitano nei confronti dell'Accademia poteri di programmazione, di indirizzo e di coordinamento.

3. L'Accademia ha il compito di formare professionalmente gli attori doppiatori.

4. L'Accademia ha altresì lo scopo di promuovere studi e ricerche nel campo del doppiaggio, anche mediante la realizzazione di apposite pubblicazioni e di banche dati pubbliche, destinati alla diffusione di una cultura cinematografica che incentivi e tuteli le produzioni nazionali e salvaguardi la lingua e la cultura italiane.

5. Per la realizzazione del compito e degli scopi di cui ai commi 3 e 4, l'Accademia provvede all'organizzazione e alla gestione di centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e sale doppiaggio, di sincronizzazione e di *mixage*, nonché di corsi teorico-pratici, per la frequenza dei quali possono essere assegnate borse di studio.

ART. 2.

1. L'Accademia istituisce corsi triennali per attori e attrici doppiatori, per adattatori e per assistenti al doppiaggio.

2. Ai corsi di formazione di cui al comma 1 si accede con il possesso del diploma di scuola del secondo ciclo dell'istruzione.

3. Con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono disciplinati, in relazione ai corsi previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo:

a) i requisiti di qualificazione didattica, scientifica e artistica dei docenti;

b) le procedure di reclutamento del personale nonché quelle relative allo stato giuridico ed economico della dotazione organica del personale medesimo;

c) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia;

d) i criteri generali per l'attivazione dei corsi;

e) le norme di accesso all'Accademia;

f) i requisiti di idoneità delle sedi dei corsi.

4. Al termine dei corsi, l'Accademia rilascia il diploma di esperto nella disciplina del doppiaggio.

5. L'Accademia promuove, altresì, corsi specifici per doppiatori dagli otto ai quattordici anni di età per i quali non è richiesto il requisito di cui al comma 2.

ART. 3.

1. Sono organi dell'Accademia:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia e può essere confermato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

- a) il presidente dell'Accademia;
- b) tre esperti nella disciplina del doppiaggio;
- c) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca;
- d) un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali;
- e) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

4. Gli esperti di cui al comma 3, lettera b), sono scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico e audiovisivo e sono nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, sentito il parere della Commissione per la cinematografia, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e del Ministro dell'università e della ricerca. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un vicepresidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia è demandato a un collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente del collegio, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e due membri ordinari, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

6. Il direttore generale è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione e il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I contratti stipulati dall'Accademia nell'esercizio della propria atti-

vità istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti ulteriori incarichi a esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione.

7. La durata degli organi dell'Accademia è stabilita in quattro anni.

PAGINA BIANCA

€ 0,30



15PDL0002600